

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

SEGNALETICA NON REGOLAMENTARE: LA MULTA E' NULLA

GIUDICE DI PACE DI ROMA - SENTENZA DEL 26 FEBBRAIO 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE QUARTA

nella persona dell'Avv. Adriana Cosenza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.° 39401/03 del ruolo generale degli Affari Civili

TRA

Pxxxxx Sxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in xxxxxxxxxxxxxxxx, (in giudizio in autodifesa) presso lo studio dell'Avv. Diego Perugini
Ricorrente

E

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore – piazza del Campidoglio n.1
Resistente

Conclusioni come da verbale di udienza

Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento di violazione n. 203302202 del 16 dicembre 2002

FATTO E DIRITTO

Il Pxxxxxxxx ha proposto opposizione avverso il provvedimento sopra descritto chiedendone l'annullamento in quanto la segnaletica è priva della indicazione prevista dall'art. 77 co.7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..

La P.A. regolarmente avvisata non si è costituita.

La causa dopo un rinvio per consentire la documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento dell'evento, è stata contestualmente decisa all'udienza del 20.2.04 mediante lettura del dispositivo in aula.

Si osserva: l'opposizione può essere accolta atteso che il ricorrente ha dimostrato mediante il deposito di fotografia che la segnaletica è priva delle indicazioni di cui all'art. 77 co.7 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; tenuto conto anche del fatto che il Comune non costituito, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle argomentazioni dell'istante.

Motivi di opportunità consigliano la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato (v.a.v. n. 203302202 del 16.2.02).

Spese compensate

Così deciso il 20.2.04 mediante lettura del dispositivo in aula.

Sentenza depositata il 26.2.04

Roma, lì 26/02/04

**COSA DICE L'ARTICOLO 77, COMMA 7° DEL REGOLAMENTO AL
CODICE DELLA STRADA**

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

3 - LA SEGNALETICA VERTICALE (art. 39 C.S.)

A) SEGNALI VERTICALI IN GENERALE

Art. 77. - Norme generali sui segnali verticali (art. 39 C.s.).

7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari

della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.